



**DOTT. ING. GIOVANNI CIS**

Viale Scarampo 41

20148 Milano

N. Iscr. Albo Ingegneri prov. Milano A28287

pec: [giovanni.cis@ingpec.eu](mailto:giovanni.cis@ingpec.eu)

**AREA VALUTAZIONE IMPATTO  
AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI**

[vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it)

e p.c. ARPAE SAC Ferrara

[aoofo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofo@cert.arpa.emr.it)

**OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato "realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili "Zambotti"", presentato da RENVUE SUN 3 S.r.l. localizzato nel comune di Argenta (FE) - [Fasc. 1311/14/2023] – Riscontro richiesta integrazioni e chiarimenti**

In riferimento alla procedura in oggetto ed alla Vostra comunicazione del 16/03/2022, con le richieste di integrazioni e chiarimenti, in seguito alle verifiche di cui all'art. 19 comma 2 del D.lgs 152/06, con la presente siamo a rispondere puntualmente a quanto indicato.

**RICHIESTE**

1. *"dalla documentazione presentata si evince che il progetto rispetta le condizioni e i limiti previsti dalla deliberazione n. 28 del 6 dicembre 2010 dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica". Considerate le recenti significative modifiche introdotte dal D.lgs. 199/2021 (come modificato dal decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) si chiede di evidenziare la coerenza del progetto con tali disposizioni, in particolare con i criteri e le soglie indicate per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, come previsto all'art. 20 del d.lgs. 199/2021 ed eventualmente allegare un'autodichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010; in tal caso si ricorda che vale quanto previsto dall'art. 6, comma 9 bis del D.lgs. 28/2011 (così come recentemente modificato dal DL 50/22, convertito nella L. 91/2022); "*
2. *"considerato che l'elettrodotto per l'allaccio alla rete pubblica dell'impianto fotovoltaico è un'opera ad esso connessa, necessaria alla realizzazione del progetto, dovrà essere integrato*

*lo studio preliminare ambientale evidenziando i probabili effetti significativi sull'ambiente di suddetto elettrodotto, sia in fase di cantiere che in fase di esercizio; dovranno inoltre essere esplicitate le lunghezze e profondità delle linee di connessione.”*

3. *“si chiede inoltre di poter avere gli shape file relativi al progetto (aree disponibili, aree occupate dai pannelli e tracciato dell'elettrodotto) georeferenziati utilizzando il sistema di coordinate proiettate RDN2008 UTM Zone 32N (EPSG:7791) e RDN2008 UTM Zone 33N (EPSG:7792).”*

## **RISCONTRO**

### **Premesso che:**

1. La scelta della localizzazione, come già indicato nella documentazione allegata all'istanza, trova giustificazione in un insieme di caratteristiche ad essa connessa che la rendono **idonea allo scopo** quali:

- l'area è lontana da rilievi, quindi ideale per attenuare l'impatto paesaggistico;
- l'area non ricade in aree vincolate;
- l'area non ricade in aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'area ricade in una zona in cui è presente un'infrastruttura di rete;
- l'area presenta caratteristiche di irraggiamento idonee alla realizzazione dell'impianto;
- non sono presenti coltivazioni agricole di pregio da salvaguardare.

Per quanto sopra esposto, si può affermare che l'ubicazione scelta per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico è il miglior compromesso possibile tra la distanza dalle infrastrutture di rete, la grandezza dell'Area a disposizione per realizzare un impianto solare fotovoltaico di Potenza di Picco pari a circa 2470,08 kWp e l'assenza di Vincoli ostativi alla realizzazione di impianti di produzione di energia.

2. Il D.Lgs. n. 199 del 2021 (come modificato e integrato dal D.L. 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modifiche dalla legge 27 aprile 2022, n. 34; dal D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51; dal D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91; nonché dal D.L. 24 febbraio 2023, n.13), con l'obiettivo di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese e di incrementare la quota di energia da fonti rinnovabili, all'art. 20 individua “nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti” taluni ambiti che sono considerati idonei ai fini della installazione di impianti a fonti rinnovabili costituiti da:

*a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, nonché, per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono presenti impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area occupata o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di cui alla lettera c ter), numero 1), sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, anche con l'aggiunta di sistemi di accumulo di capacità non superiore a 8*

*MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico;*

*b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;*

*c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;*

*c-bis) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;*

*c-bis.1) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);*

*c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:*

- 1) le aree le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti non distino più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;*
- 2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;*
- 3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.*

*c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici."*

Nel caso in questione il bene tutelato più vicino si trova a circa 2,2 Km dall'area di studio (fonte: <https://www.patrimonioculturale-er.it/webgis/>), conseguentemente l'area non ricade nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 e dista più di 500 mt dal perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda o dell'art. 136 del medesimo decreto legislativo.

**Si può quindi concludere che il terreno interessato dalla realizzazione dell'impianto risulta**

coerente con la normativa nazionale di settore in vigore, come previsto all'art.20, comma 8 lettera c-quater) del d.lgs. 199/2021 ss.mm.ii..



3. La recente Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 214 del 13/02/2023 (BURERT n. 70 del 15/03/2023) specifica che **"nelle aree agricole considerate idonee ope legis di cui all'art. 20, comma 8, del D.Lgs. n. 199/2021 gli impianti possono interessare il 100% delle aree agricole, evitando qualsiasi intervento che non consenta il pieno ripristino agricolo dello stato dei luoghi. Nelle aree agricole interessate da coltivazioni certificate, sono ammessi esclusivamente impianti agrivoltaici rispondenti alla normativa tecnica di riferimento. Per coltivazioni certificate si intendono le produzioni a qualità regolamentata ed in particolare le produzioni biologiche ai sensi del Reg. (UE) n. 848/2018, il sistema di qualità nazionale produzione integrata (art. 2, legge n. 4/2011), le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012, del Reg. (UE) n. 1308/2013, nonché le superfici con coltivazioni che rispettano disciplinari di produzione"**

**Considerato, che**

- a. La Delibera della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 214 del 13/02/2023 (richiamata al punto 3 delle Premesse) diventata operativa successivamente al deposito presso codesto Ente dell'Istanza di Screening, ha tolto per questa tipologia di impianto fotovoltaico il limite di occupazione del 10% delle particelle catastali contigue nella disponibilità del richiedente.
- b. l'impianto fotovoltaico in progetto ha una potenza di 2,47 MW
- c. il terreno rientra nelle aree considerate idonee dalla disciplina transitoria di cui al comma 8 del art. 20 del D.Lgs. 199/2021
- d. l'area non si trova all'interno di zone comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello

sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010

- e. l'elettrodotto di connessione in progetto si sviluppa all'interno dell'area in disponibilità del proponente e consiste in un cavidotto lungo 25 mt e posato ad una profondità di circa 1,20 m. Tale opera non ricade nella categoria di opere di cui agli Allegati da I a IV alla parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e quindi non è soggetta alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (come da dichiarazione allegata all'istanza *RV-FV-ER-23-A-17-Autodichiarazione esclusione screening VIA elettrodotto*)  
Inoltre, l'intervento rientra tra quelli di cui all'allegato A del D.P.R. 31/2017, pertanto non è soggetto al preventivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto.

**Si conclude che:**

**non è necessario sottoporre il progetto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale**, valendo quanto previsto dall'art. 6, comma 9 bis del D.Lgs. 28/2011 (come modificato dal DL 50/22, convertito nella L. 91/2022); ossia che per i progetti di nuovi impianti fotovoltaici e le relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, "il limite relativo agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW".

**Si richiede:**

di voler archiviare la pratica in oggetto e di provvedere al rimborso degli oneri istruttori versati in data 10/02/2023 per un importo di euro 513,98 sull'IBAN IT28T0306912117100000006993 intestato a RENVALUE SRL.

Il progettista  
Ing. Giovanni Cis

**ALLEGATI:**

- RV-FV-ER-23-A-19- Autodichiarazione idoneità area